



*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

Roma, 3 OTT. 1996

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI
SERVIZIO CENTRALE CAMERE DI COMMERCIO ED UU.PP. I.C.A. - DIV. VIII^

Protocollo n. 489533

Alle CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO SEDI

Agli UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

LORO SEDI

oggetto: art. 26 del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581. Acquisizione
degli atti e dei registri dalle Cancellerie dei Tribunali.

e, p. c.

Alla REGIONE SICILIANA - Assessorato
della Cooperazione del commercio
dell'artigianato e della pesca

90100 PALERMO

Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA
GIULIA - Presidenza della Giunta
Segreteria generale-Servizio di Vigi-
lanza sugli enti-Via S. Francesco, 37

34133 TRIESTE

Alla REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE
Ufficio Vigilanza Camere di commercio

38100 TRENTO

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato industria e commercio

09100 CAGLIARI

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA - Assessorato dell'industria
del commercio dell'artigianato e dei
trasporti

11100 AOSTA

All'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

P.zza Sallustio, 21

00187 ROMA

Alla INFOCAMERE s.c.p.a.

SEDE di

ROMA

SEDE di

PADOVA

CIRCOLARE N 3399/C

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.p.r. n. 581 del 1995 Codeste Camere di commercio debbono provvedere, entro il 26 gennaio 1997, alla materiale acquisizione degli atti, depositati o iscritti, e dei relativi registri, inerenti il registro delle società di cui agli articoli 100 e seguenti delle disposizioni transitorie di attuazione del codice civile, attualmente detenuti ai sensi del comma 1 dello stesso art. 26, dalle Cancellerie commerciali dei Tribunali.

Al riguardo, avendo acquisito sull'argomento il previsto concerto con il Ministero di Grazia e giustizia, che autonomamente sta fornendo con apposita circolare di cui appena possibile si trasmetterà copia, analoghe istruzioni alle Cancellerie civili dei Tribunali, si comunica quanto segue.

L'acquisizione del materiale in argomento dovrà avvenire nell'ambito della più ampia collaborazione con le predette Cancellerie, le quali da parte loro sono impegnate ad adottare tutte le misure atte a facilitare le relative operazioni.

In particolare, anche in relazione a specifiche situazioni locali si invitano codeste Camere ad avviare con la massima urgenza, qualora non abbiano già provveduto in tal senso, i necessari contatti per acquisire concreta cognizione in ordine alle modalità di conservazione degli atti in questione presso la Cancellerie, ai fini di pervenire alla definizione delle iniziative da assumere sul piano operativo.

Sarà quindi cura del conservatore definire, d'intesa con il Presidente del Tribunale e se del caso con il Giudice del Registro, le concrete modalità di luogo e di tempo secondo cui procedere al trasferimento ad alla conseguente presa in consegna da parte dell'Ufficio del registro delle imprese dei fascicoli contenenti gli atti di cui trattasi.

L'acquisizione di detti fascicoli può avvenire in un'unica soluzione ovvero, in relazione alla quantità degli stessi o alle modalità di conservazione, in più soluzioni scaglionate nel tempo avendo riguardo, in linea di principio, agli anni di iscrizione delle società.

Resta inteso che qualora singoli fascicoli debbano essere movimentati per consultazione possa procedersi al loro trasferimento ed alla relativa acquisizione indipendentemente dal criterio temporale di cui sopra.

Si richiama quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 26 in argomento secondo cui ogni singola operazione di consegna e conseguente acquisizione dei fascicoli deve essere accompagnata dal relativo elenco.

Alla eventuale mancanza di atti che dovesse in seguito riscontrarsi potra' avviarsi, anche in funzione delle progressiva eliminazione delle duplicazioni ai sensi del comma 4 del predetto art. 26, oltre che con l'acquisizione di copia degli stessi dai fascicoli del Registro delle ditte, anche a norma del successivo comma 5.

Relativamente all'esistenza di atti fuori fascicolo, come rappresentato alle Cancellerie civili dei Tribunali dal Ministero di grazia e giustizia con la circolare citata, si rileva che a cura delle Cancellerie stesse si provvedera' ad inserire gli atti di cui trattasi in appositi faldoni numerati progressivamente con riguardo alle date di deposito, prima della materiale consegna. Tali atti potranno essere successivamente utilizzati per ulteriori integrazioni dei fascicoli, rispetto a quanto previsto piu' sopra.

L'acquisizione dei registri avverra' unitamente a quella dei fascicoli cui gli stessi si riferiscono (per blocco d'anno ovvero, qualora i registri non coincidano con l'anno, per sequenza numerica). Le Cancellerie daranno atto dell'eventuale mancanza di registri indicando le relative ragioni nonche' "i mezzi" alternativi per recuperare i dati mancanti (supporti informatici, microfilmatura, ecc.).

I Conservatori del registro delle imprese sono invitati ad assumere le necessarie iniziative al fine di pervenire, d'intesa con i presidenti dei Tribunali, alla istituzione di commissioni miste per disciplinare l'esecuzione del trasferimento dei fascicoli, per affrontare le eventuali problematiche che dovessero sorgere, ovvero per sottoporre alle amministrazioni interessate quelle tra dette problematiche che non dovessero trovare soluzione a sede locale.

IL MINISTRO

